

Mario Albertini

Tutti gli scritti

III. 1958-1961

a cura di Nicoletta Mosconi

Società editrice il Mulino

Al Comitato centrale del Mfe e alla Commissione per la revisione dello Statuto

Pavia, 26 settembre 1961

In accordo con numerosi amici vi mando una proposta di modifica dello Statuto del Mfe.

Cordialmente

Mario Albertini

Modifiche dello Statuto del Mfe

Art. 1. È costituita, tra le persone che accettano il presente Statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione denominata Movimento federalista.

Art. 2. Il Movimento federalista è l'organizzazione unitaria supernazionale della lotta contro la sovranità assoluta degli Stati, radice dell'ingiustizia sociale internazionale e della guerra come mezzo estremo di direzione politica dell'umanità. Il suo scopo finale è l'unificazione federale del mondo, la sua strategia la fondazione di federazioni regionali e la loro estensione ovunque possibile.

Art. 7. Possono essere ammesse per decisione del Comitato centrale, e con relazioni da stabilire, le associazioni che lottano contro ogni divisione dell'umanità in gruppi ostili o chiusi.

Art. 12. Sono organi del Mf: il Comitato centrale, la Segreteria, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci. A questi organi fanno capo le sezioni locali e i comitati regionali.

Art. 13. Il Congresso del Movimento federalista è composto da delegati eletti direttamente dalle assemblee delle sezioni locali, che dispongono di un voto per testa.

- Art. 16.* Sopprimere: «Ciascuna delega dà diritto ad un voto».
- Art. 20.* Il Comitato centrale si compone di un membro per ciascuna regione rappresentata al Congresso, da eleggere da parte delle singole delegazioni regionali, e da un numero di membri pari al totale di quelli precedentemente indicati da eleggere da parte del Congresso nel suo insieme. Si compone inoltre dei membri cooptati dal Comitato stesso a maggioranza di tre quinti, e dai rappresentanti con o senza diritto di voto delle organizzazioni associate. La candidatura al Comitato centrale comporta l'impegno di versare non meno di 16 dollari al mese come contributo personale o di un gruppo di amici. Da queste somme può essere detratta la spesa per i viaggi per le riunioni del Comitato centrale.
- Art. 21.* Il Comitato centrale elegge un Presidente, più Vicepresidenti, il capo della Segreteria, il tesoriere ed altri eventuali incarichi.
- Art. 27.* I membri del Comitato centrale non possono appartenere ad organi direttivi di altri Movimenti politici senza l'autorizzazione del Comitato stesso.
- Art. 38.* Ciascun iscritto al Mf paga una quota mensile.
- Art. 42.* Il Movimento è legalmente rappresentato, nei limiti definiti dallo Statuto, dalla firma del capo della Segreteria o di un membro del Comitato centrale.
- Art. 47.* Il Congresso del popolo europeo è associato al Mf. Se si raduna nello stesso tempo e nella stessa sede del Congresso del Mfe, ha facoltà di partecipare alla elezione del Comitato centrale del Mf e dispone a questo scopo di un numero di voti pari alla metà dei voti totalizzati dai delegati del Mf.
- Art. 3-5-8-15-18-19-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33:* soppressi.